

COTTAFI, *relatore*. Anche la Giunta dichiara di accettare l'emendamento dell'onorevole Villa.

VILLA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Parli pure.

VILLA. Non sento il bisogno di svolgere la mia proposta, dal momento che essa è accettata dal ministro e dalla Commissione.

PRESIDENTE. Allora metto a partito l'articolo 1°, con l'emendamento, proposto dall'onorevole Villa alla lettera *c*, ritenendo che con l'articolo si approvano le tabelle annesse.

(È approvato.)

Art. 2.

È autorizzato per l'esercizio finanziario 1904-905 lo stanziamento della somma di lire 600,000 in anticipazione dei fondi stabiliti al n. 3 della tabella III annessa alla legge 22 marzo 1900, n. 195, (testo unico), per la bonifica della bassa pianura bolognese-ravennate.

La detta somma di lire 600,000 sarà diminuita in ragione di annue lire 100,000 sugli stanziamenti da farsi per la stessa bonifica negli esercizi finanziari dal 1910-11 al 1915-16.

(È approvato.)

Art. 3.

È autorizzato per l'esercizio finanziario 1904-905 lo stanziamento di lire 30,000 in anticipazione dei fondi stabiliti al n. 6 della tabella F annessa alla legge 31 marzo 1904, n. 140, per le spese riguardanti il Commissariato civile della Basilicata.

La detta somma di lire 30,000 sarà diminuita in ragione di annue lire 5,000 sugli stanziamenti da farsi per il titolo predetto negli esercizi finanziari dal 1905-906 al 1910-11.

(È approvato.)

Art. 4.

La somma di lire 200,000 stabilita per l'esercizio finanziario 1904-905 al n. 4, lettera *c*, della tabella E annessa alla legge 30 giugno 1904, n. 293, per i lavori di sistemazione e miglioramento di strade e ponti nazionali, e la somma di lire 800,000 stabilita per il detto esercizio al n. 11, lettera *e*, della tabella stessa per nuove opere marittime in diversi porti del Regno saranno ripartite in capitoli in conformità della tabella D annessa alla presente legge.

(È approvato insieme con la tabella D).

Art. 5.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici ed in quello dell'entrata per l'esercizio finanziario 1904-905 saranno portate le variazioni stabilite nella tabella E annessa alla presente legge.

Ai capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1904-905 indicati nella tabella F annessa alla presente legge, sono sostituiti i nuovi capitoli indicati nella tabella stessa.

La reintegrazione alle varie opere delle somme stornate nel predetto esercizio sarà fatta nel modo indicato dalla tabella G annessa alla presente legge.

(È approvato insieme con le tabelle E, F, G).

Art. 6.

Le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 della legge 30 giugno 1904, n. 293, concernenti i sussidi dello Stato per le opere di difesa delle strade provinciali e comunali e degli abitati contro le frane e le corrosioni dei fiumi e torrenti, sono applicabili anche alle opere stradali e idrauliche provinciali, comunali e consorziali distrutte o danneggiate dalle frane, alluvioni o piene, a decorrere dal 1° gennaio 1904.

(È approvato.)